

PR-FESR 2021-2027

Procedura di selezione delle operazioni a valere sull'obiettivo specifico 2.6: Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Sub azione 2.6.1.2. "Economia Circolare - Privati"

FAQ

(versione aggiornata al 04/09/2026)

1D: Possono partecipare al bando anche aziende neocostituite?

1R: Possono partecipare anche imprese neo-costituite. Occorre tuttavia tenere presente quanto previsto al par. 4.2.13:

Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva/inattiva al momento di presentazione della domanda. Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, lo stato "attivo" deve sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo; nel caso in cui l'effettivo esercizio dell'attività sia soggetto a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionano l'avvio, detto requisito deve sussistere al momento della presentazione della richiesta di erogazione a saldo. In ogni caso non si potrà dar luogo all'erogazione del contributo a saldo in assenza del requisito suddetto; pertanto, ove tale requisito non sia comunque dimostrato entro il termine del procedimento di verifica amministrativa dell'istanza di saldo, si procederà con la revoca dell'agevolazione ed il recupero delle quote di contributo eventualmente già erogate a titolo di anticipo e/o SAL intermedio

2D: Nella sezione dedicata ai criteri di valutazione economico finanziaria e di sostenibilità (es. Affidabilità economica) si fa sempre riferimento a " imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio". A fronte di quanto sopra si chiede se le società neocostituite e che non hanno un bilancio depositato alla data di presentazione della domanda sono ammissibili.

2R: Le società neocostituite e che non hanno un bilancio depositato alla data di presentazione della domanda sono ammissibili. In relazione al requisito di ammissibilità "affidabilità economico-finanziaria" di cui al par. 4.2.15, devono essere soddisfatti i criteri a) e c) per i quali sono fornite indicazioni specifiche per le imprese che non hanno ancora depositato il primo bilancio.

3D: Un vaglio, tritatore o escavatore rientrano tra i macchinari ammissibili?

3R. Vaglio e tritatore rientrano tra i macchinari ammissibili, a differenza di un escavatore.

4D: L'art. 3 prevede che sono ammesse a presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI) così come definite nell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. La scrivente XXXXX SpA è società a controllo pubblico (96% soci pubblici e 4% soci privati), la cui quota di maggioranza, pari all'84,91%, è detenuta dal Comune di XXXX. Con riferimento ai soli parametri dimensionali autonomi (personale e dati di bilancio), AISA Impianti rientra nei limiti della Media Impresa tuttavia l'Articolo 3, paragrafo 4 dell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 esclude dalla qualifica di PMI le imprese il cui capitale sia controllato per il 25% o più da enti pubblici. Premesso quanto sopra si chiede se la scrivente rientri tra i soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3 del

bando oppure se siano previste deroghe le società a partecipazione pubblica che rispettano autonomamente i requisiti dimensionali di media impresa.

4R: L'impresa non rispetta i requisiti di PMI e pertanto non è ammissibile.

5D: Le MPMI che possiedono un codice ATECO a 6 cifre (Sottocategoria) derivante gerarchicamente da una delle Divisioni ammesse indicate nell'Allegato 1 del Decreto n. 16970/2026 (a titolo esemplificativo, codici rientranti nei gruppi 38.xx.xx, 39.xx.xx, 41.xx.xx, ecc.), sono da considerarsi PIENAMENTE AMMISSIBILI ai fini della partecipazione, a condizione che l'attività non ricada nei settori espressamente esclusi dalla normativa di riferimento?

5R: Le MPMI la cui attività prevalente è classificata con un codice ATECO a 6 cifre appartenente ad una delle Divisioni ammesse indicate nell'Allegato 1 del Decreto n. 16970/2026 sono ammissibili alla partecipazione

6D: Le MPMI che presentano in Visura Camerale un codice ATECO PRIMARIO/PREVALENTE non rientrante tra quelli ammessi dall'Allegato 1, possono ugualmente partecipare all'Avviso qualora siano titolari di un codice ATECO SECONDARIO ammesso, purché regolarmente registrato e attivo al momento della presentazione della domanda (e fermo restando che il progetto di investimento sia direttamente correlato allo svolgimento di detta attività secondaria ammissibile).

6R: Le MPMI che presentano in Visura Camerale un codice ATECO primario/prevalente non rientrante tra quelli ammessi dall'Allegato 1, non possono partecipare all'Avviso neppure qualora siano titolari di un codice ATECO secondario appartenente al novero dei codici ammessi

7D: Si chiede di chiarire la precisa funzione normativa e operativa dell'allegato sopra citato; in particolare, si chiede se l'elenco dei codici ATECO ivi contenuto abbia valore TASSATIVO ED ESAUSTIVO di tutte e sole le attività ammissibili (funzione delimitativa/esclusiva), oppure se svolga una funzione ricognitiva/esplicativa di orientamento generale, indicando se l'inclusione o l'esclusione di un codice in tale tabella costituisca parametro univoco per la ricevibilità dell'istanza.

7R: L'elenco dei codici ATECO richiamato ha valore tassativo ed esaustivo

8D: Si chiede di confermare se l'acquisto di terreni (non edificati o da destinare all'insediamento produttivo) rientri tra le spese ammissibili e, in caso affermativo: a) Se sussistano limiti percentuali massimi di incidenza sul totale del piano di investimento ammissibile (es. limite del 10%); b) Se vi siano vincoli specifici relativi alla destinazione urbanistica o al legame diretto con l'intervento

8R: L'acquisto di terreni non rientra tra le spese ammissibili

9D: Si chiede di confermare se l'acquisto di fabbricati già esistenti (o porzioni di essi) da destinare all'attività aziendale sia considerata spesa ammissibile e: a) Se l'ammissibilità sia estesa anche alle spese connesse (es. opere murarie, ristrutturazione e adeguamento dell'immobile acquistato); b) Se operino limitazioni nell'ipotesi di acquisto da soggetti terzi correlati o con relazioni societarie/parentali con l'impresa richiedente.

9R: L'acquisto di fabbricati già esistenti (o porzioni di essi) da destinare all'attività aziendale non rientra tra le spese ammissibili

10D: Ove le spese di acquisto diretto fossero ammesse o parzialmente ammesse, si chiede di chiarire se sia ammissibile anche la locazione finanziaria (leasing immobiliare) con riscatto, limitatamente ai canoni imputabili al periodo di svolgimento del progetto. La conferma formale di tali principi consentirà al nostro studio di orientare correttamente la pianificazione finanziaria e la rendicontazione dei progetti per le MPMI interessate. In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

10R: Si rimanda alle risposte ai due quesiti precedenti